COMUNE DI MILANO
SEGRETERIA GENERALE
PG 372384/2013
Del 31/05/2013
DIRETTORE DI SETTORE
(S) SEGRETARIO GENERALE
03/06/2013

COMUNE DI MILANO
SEGRETERIA GENERALE
PG 372384/2013
Del 31/05/2013
DIRETTORE DI SETTORE
A20: ORD.SIND. 39/2013

Milano

Atti del Comune

Direzione Centrale Attività Produttive e Marketing Territoriale
Settore Commercio, SUAP e Attività Produttive

COMUNE DI MILANO
S COMMERCIO, SUAP E
PG 372384/2013
Del 31/05/2013
DIRETTORE DI SETTORE
(S) PROT. SEGRETERIA GEN
31/05/2013

COMUNE DI MILANO
SEGRETERIA GENERALE
PG 372384/2013
Del 31/05/2013
DIRETTORE DI SETTORE
(S) PROT. S COMMERCIO, S
03/06/2013

Protocollo

Milano, 31 maggio 2013

Oggetto: Misure relative alle attività economiche atte a tutelare la salute pubblica da attuarsi con disciplina degli orari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, e degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di alimenti e bevande nell'area denominata Arco della Pace – Sempione facente parte del distretto urbano del commercio – DUC Sarpi – dal 4 giugno al 10 novembre 2013.

IL SINDACO

Premesso che:

l'art. 31 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito con modificazioni nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha modificato la lettera d-bis (introdotta dall'art. 35, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011, n. 111) dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito con modificazioni nella Legge 4 agosto 2006, n. 248) che pertanto dispone quanto segue:
"Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: (omissis)
d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio; (omissis)»";
ed ha, di fatto, determinato la liberalizzazione in materia di giornate di apertura ed orari degli esercizi commerciali e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

tale disciplina normativa ha, allo stato, modificato radicalmente il sistema degli orari di esercizio delle attività commerciali precedentemente disciplinato attraverso le disposizioni normative contenute sia nella legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 – Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere, sia attraverso le specifiche ordinanze sindacali in materia;

Preso atto che:

- Il complesso dell'Arco della Pace, unitamente alle vie vicine che ne compongono l'emiciclo, costituisce luogo d'interesse storico monumentale sottoposto a vincolo,

- In particolare, l'Arco della Pace rappresenta uno dei monumenti più prestigiosi del neoclassicismo lombardo e il contesto architettonico svolge un ruolo importante

nell'ambito del tessuto urbano meritevole, pertanto, di speciale attenzione, anche per il cannocchiale visivo che offre a chi accede alla Città;

- la connotazione di parte dell'area quale grande platea pedonale, la presenza di numerosi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che la rendono fortemente attrattiva, la densità del tessuto abitativo fanno emergere sensibilmente la necessità di trovare un punto di equilibrio tra le giuste esigenze di quiete ed ordine avanzate dai residenti e le richieste espresse da un'altra parte di cittadini a favore di una città servita, vivace e vivibile anche nelle ore serali;
- in ordine all'esigenza di cui sopra e con la finalità di dare evidenza scientifica alle problematiche legate all'inquinamento acustico generato soprattutto nel periodo estivo, l'amministrazione comunale ha commissionato ad ARPA Lombardia (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente) uno specifico incarico di rilevazione e monitoraggio nelle zone di forte richiamo serale utilizzando ricettori collocati direttamente al loro interno o nelle immediate adiacenze;

Rilevato che, come emerge dalle relazioni tecniche di ARPA Lombardia Prot. 137317 del 08.10.2012 e Prot. N. 38649 del 19.03.2012, relative al monitoraggio svolto nei mesi di giugno, luglio agosto e settembre 2012 la prima e da ottobre 2011 a febbraio 2012 la seconda (periodo corrispondente), agli atti del Settore Commercio per l'area Arco della Pace – Sempione facente parte del DUC Sarpi:

- è stato effettuato il monitoraggio del Rumore Ambientale con lo scopo di verificare e quantificare le variazioni del "clima acustico" e cioè quale ne sia la variabilità in funzione della diversa stagionalità e delle diverse condizioni di fruizione di tale area e, nello specifico, per la stagione estiva dal mese di giugno al mese di settembre e per quella autunnale/invernale, con riferimento al periodo tra il mese di ottobre e febbraio;
- tali rilievi hanno evidenziato come, la presenza di attività con orario serale che attraggono un flusso considerevole di persone, generano un clima acustico non conforme ai limiti assoluti di immissione vigenti,
- in particolare, l'analisi dei dati ottenuti e la semplice osservazione degli elaborati descrivono una variazione importante dei livelli di rumore ambientali esistenti, nel periodo notturno soprattutto del fine settimana. In particolare nei periodi notturni, ovvero dalle ore 22.00 alle ore 6.00, hanno luogo gran parte di tutte le attività principali ed accessorie svolte presso i pubblici esercizi e i livelli di rumore risultano decisamente elevati rispetto ai limiti di immissione assoluti vigenti. Importanti aumenti del rumore ambientale, sono dovuti sia alle attività di intrattenimento che al comportamento degli avventori, che via via scemano nel corso della notte,

Visto che:

con delibera di Giunta Comunale del 13 marzo 2012 nr. 475/2012 il perimetro dell'originario DUC "Sarpi" è stato ridefinito ed ampliato, includendo l'area denominata Arco della Pace-Sempione così come individuata da allegato elenco vie e relativa planimetria (allegato 1) in relazione alle caratteristiche omogenee del contesto, per le quali soggetti pubblici e privati propongono interventi di gestione integrata nell'interesse comune;

Atti del Comune

- in particolare i DUC - distretti urbani del commercio - sono ambiti territoriali caratterizzati dalla presenza di addensamenti commerciali nei quali soggetti pubblici e privati sono in grado di fare del commercio il fattore di integrazione e valorizzazione delle risorse del territorio, per accrescerne l'attività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività, rappresentano un utile strumento di governo territoriale per tutto quanto attiene le politiche commerciali e con una particolare attenzione alla definizione di specifiche indicazioni sugli orari di svolgimento delle attività;
- ai sensi dell'art. 5, comma 2 bis, della l.r. 6/2010, nell'ambito degli interventi finalizzati al sostegno, anche economico, dei Distretti del commercio, o in sede di politiche in materia di lavoro, si intende favorire la definizione di accordi territoriali finalizzati a contemperare le esigenze dei consumatori e delle imprese in ordine alle aperture dei negozi, con la salvaguardia dei livelli occupazionali e dei diritti dei lavoratori alla pausa lavorativa settimanale, nonché con le esigenze dei comuni di garantire l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini;
- la distribuzione commerciale del DUC "Sarpi" così come ridelimitato comprende attività di vendita, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande che ne caratterizzano l'identità e che costituiscono un primario fattore di organizzazione degli spazi e dei ritmi urbani,

Preso atto che.

- in sede di Esecutivo del DUC Sarpi tenutosi in data 10 aprile 2013, attraverso un'attività di mediazione dell'Amministrazione, si è concertato di mantenere fino al 3 giugno per l'area denominata Arco della Pace – Sempione le misure già attuate in precedenza e di prevederne altre specifiche per il periodo estivo e autunnale al fine di contemperare gli interessi meritevoli di tutela dei soggetti che a titolo diverso risultano fruitori dell'area:
  - dei residenti che, da tempo, richiedono azioni fortemente restrittive dell'esercizio delle attività presenti per garantire il riposo;
  - degli operatori commerciali che in forza della liberalizzazione degli orari rivendicano la possibilità di utilizzare al meglio le opportunità previste
  -degli avventori che chiedono di poter vivere gli spazi;

Ritenuto, pertanto, opportuno:

- in considerazione di quanto sopra espresso e, in relazione alla libera determinazione dell'orario di esercizio prevista dal sopraccitato decreto legge 201/2011,convertito con modificazioni in legge 214/2011, garantire il permanere delle condizioni favorevoli determinate dalle precedenti misure volte a disciplinare lo svolgimento delle attività economiche presenti nell'area denominata Arco della Pace-Sempione rientrante nel più ampio Duc Sarpi con il fine di rispondere ai principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione in relazione agli interessi pubblici "forti" da tutelare;
- intervenire al fine di tutelare il diritto alla salute dei residenti dell'area denominata Arco della Pace-Sempione arginando le possibili e concrete situazioni di rischio sopra evidenziate e desumibili dalle citate relazioni tecniche di ARPA Lombardia;

Atti del Comune

Considerato che il Sindaco,

- per motivi imperativi di interesse generale, correlati ad esigenze di tutela della salute pubblica, può limitare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, l'esercizio delle attività commerciali, prevedendo disposizioni particolari di salvaguardia in relazione all'esercizio delle medesime attività, anche al fine di renderle compatibili con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità, alla mobilità dei consumatori, all'arredo urbano, alla tutela dell'ambiente urbano e alla salute degli abitanti;
- può, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di riscontrata necessità di tutela della salute pubblica;

Rilevato che:

- la giurisprudenza ha ritenuto pienamente legittimi i provvedimenti sindacali che, in particolare nella determinazione degli orari degli esercizi che somministrano al pubblico alimenti e bevande, optino per dei criteri riduttivi dell'orario di chiusura, al fine di assicurare, all'esterno come all'interno dei locali, il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico, essendo sottesa la *ratio* di tutelare in via primaria la quiete pubblica come espressione del diritto alla salute psicofisica che, come tale, prevale certamente sugli interessi puramente economici di quanti costituiscano la causa diretta od indiretta del disturbo, svolgendo un'attività di cui essi soli percepiscono i proventi e riversandone sulla collettività circostante i pregiudizi;
- la *ratio* di tali provvedimenti sindacali è sia quella di tutelare il riposo delle persone e la salute pubblica in presenza di locali pubblici che, nell'esercizio della loro attività e, quindi, in relazione ai comportamenti della clientela che frequenta gli stessi, arrechino un forte disagio agli abitanti dell'area interessata, sia di costituire uno strumento adeguato per rimuovere il pregiudizio per la quiete pubblica, in ragione del nesso causale tra gli assembramenti degli avventori ed il locale, a prescindere da qualsiasi profilo di responsabilità soggettiva del gestore, e dalla riconducibilità degli stessi al pubblico esercizio per tale, ovvero alle aree di occupazione di suolo pubblico limitrofe;
- la promozione di uno sviluppo sostenibile delle attività economiche e l'elevato livello di protezione dell'ambiente e il miglioramento di quest'ultimo, inteso anche come ambiente di vita, rientra tra gli obiettivi della direttiva servizi 2006/123/CE, meglio nota come direttiva Bolkestein, e dal d.lgs. 59/2010;
- il d.lgs. 59/2010 ha, tra l'altro, riconosciuto l'utilità sociale delle attività commerciali e di somministrazione nei confronti dell'intero sistema dell'economia urbana evidenziando al contempo che in caso di conflitti d'interesse, le attività possono incidere considerevolmente sulla qualità della vita e, pertanto, ha previsto che i Comuni, in relazione alle diverse parti del territorio, possano individuare vincoli correlati alle caratteristiche delle aree e che tra gli altri, tali vincoli, possano riguardare gli orari di apertura e chiusura dell'attività;

Riconosciuta la necessità di provvedere al fine di tutelare il diritto alla salute dei numerosi residenti del contesto, arginando le possibili e concrete situazioni di rischio sopra ampiamente evidenziate e desumibili dalle citate relazioni tecniche di ARPA Lombardia, prevenendo comportamenti di irresponsabilità ed intemperanza che si possono

Atti del Comune

manifestare nelle ore notturne nelle zone particolarmente attrattive con alta concentrazione di pubblici esercizi come è quella dell'Arco della Pace- Sempione;

Constatato che con l'incontro dell'esecutivo del DUC Sarpi , oltre a disciplinare le attività all'interno dello stesso, vista la partecipazione dei rappresentanti delle parti sociali convolte, si è garantita la valenza ai fini della comunicazione ai soggetti interessati dell'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge n 241/1990

Ritenuto che la riduzione oraria applicata ad alcune attività ed un maggior controllo delle restanti, possano contribuire a contenere alcuni fenomeni critici e le possibilità di conflitto tra coloro che risiedono e coloro che invece vogliono vivere il contesto;

Visto l'at. 50 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Visto l'art. 9 della L.447/95;

Visto il D Lgs 59/2010;

Visto il D. Lgs 114/98;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1048 del 31/05/2013;

Vista la delibera di Giunta Comunale del 13 marzo 2012 nr. 475/2012;

Vista la legge regionale 2 febbraio 2010 n 6;

Vista la legge regionale 30 aprile 2009 n. 8;

DISPONE

Per le motivazioni espresse in premessa e comunque riconducibili al contenimento dei fenomeni di inquinamento acustico lesivi della salute dal 4 giugno al 10 novembre 2013 nell'area denominata Arco della Pace-Sempione così come individuata da allegato elenco vie e relativa planimetria (allegato 1):

1. **tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande titolari di una concessione di occupazione suolo pubblico** o che utilizzano una pertinenza esterna dovranno terminare l'attività svolta all'esterno del locale ed il relativo utilizzo del plateatico alle ore 01.00, con contestuale obbligo, a tale orario, di chiusura delle porte al fine di evitare lo stazionamento degli avventori all'esterno dei locali ed il conseguente rumore antropico. Gli arredi esterni devono essere rimossi entro le ore 01.00. L'attività può proseguire regolarmente all'interno del locale fino alle ore 02.00;
2. **tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che non sono titolari di una concessione di occupazione suolo pubblico** , devono terminare l'attività alle ore 02.00 con l'obbligo di chiusura porte dell'esercizio dalle ore 01.00;
3. **gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di alimenti e bevande** devono terminare l'attività alle ore 24.00;
4. l'apertura quotidiana di tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di tutti gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di alimenti e bevande non può avvenire prima delle ore 05.00;
5. per l'intero periodo e per tutte le attività (comprese quelle artigiane di prodotti alimentari di propria produzione incluse quelle che effettuano la vendita per il

Atti del Comune

consumo immediato all'interno dei locali) è fatto divieto di vendere o somministrare per asporto cibi o bevande dalle ore 24.00;

6. le diffusioni sonore sono consentite solo ed esclusivamente all'interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e delle eventuali prescrizioni impartite dagli organi competenti. E' tassativamente vietata qualsiasi diffusione sonora all'esterno dei locali e nelle pertinenze esterne;
7. i locali di pubblico spettacolo indicati all'art. 24 dell'ordinanza P.G 874706.050/2003 come successivamente integrata con ordinanza atti P.G. 410368/2005 (discoteche, sale da ballo, locali notturni), mantengono gli orari specificatamente previsti;
8. tutte le attività commerciali e di somministrazione devono rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante l'apposizione di cartelli all'interno e all'esterno del locale, con l'indicazione degli orari sopra stabiliti;
9. le estensioni orarie alle ore 01.00 delle concessioni di occupazione di suolo pubblico esterne ai locali precedentemente autorizzate saranno prorogate automaticamente, fatte salve espresse rinunce. Per tali proroghe, l'ufficio competente, provvederà a rilasciare specifico provvedimento;

Le violazioni alle disposizioni e prescrizioni del presente provvedimento, se non già disciplinate da apposita normativa, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, applicandosi per la sanzione pecuniaria l'ammontare di € 450,00 , determinato dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 1048 del 31/05/2013;

Il Comando di Polizia Locale è incaricato della vigilanza e di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento, insieme agli altri soggetti della forza pubblica.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- Mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
- Mediante ricorso innanzi al TAR della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010;
- Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Si da atto che il presente provvedimento sarà pubblicato per giorni 15 all'Albo Pretorio del Comune di Milano e reso eseguibile dal giorno 4 giugno 2013.

IL SINDACO
Giuliano Pisapia

Visto IL DIRETTORE DI SETTORE
Dr. Roberto Munarin

Pratica trattata da:
D.ssa Sara Comegliani – tel. 02.884.62207

DENOMINAZIONE VIA	CODICE VIA	INFORMAZIONI
VIA SANGIORGIO ABRONDIO	7138	da piazza sempione a via canova
VIA CANOVA ANTONIO	7238	
VIA GUERRAZZI FRANCESCO DOMENICO	7141	
VIA PIERMARINI GIUSEPPE FRANCESCO	7139	
PZA DEI VOLONTARI	7143	
VIA GHERARDINI GIOVANNI	7140	
CSO SEMPIONE	7147	da piazza sempione a via melzi d'eril/canova
VIA MELZI D'ERIL FRANCESCO	7118	
VIA BERTANI AGOSTINO	7112	
PZA SEMPIONE	7111	
VIA PAGANO MARIO	6186	da piazza sempione a v.le milton
VIA CAGNOLA LUIGI	7228	
VIA CIRILLO DOMENICO	7133	
VIA PESCHIERA	7329	

Milano
Comune di Milano

SETTORE COMMERCIO, SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE

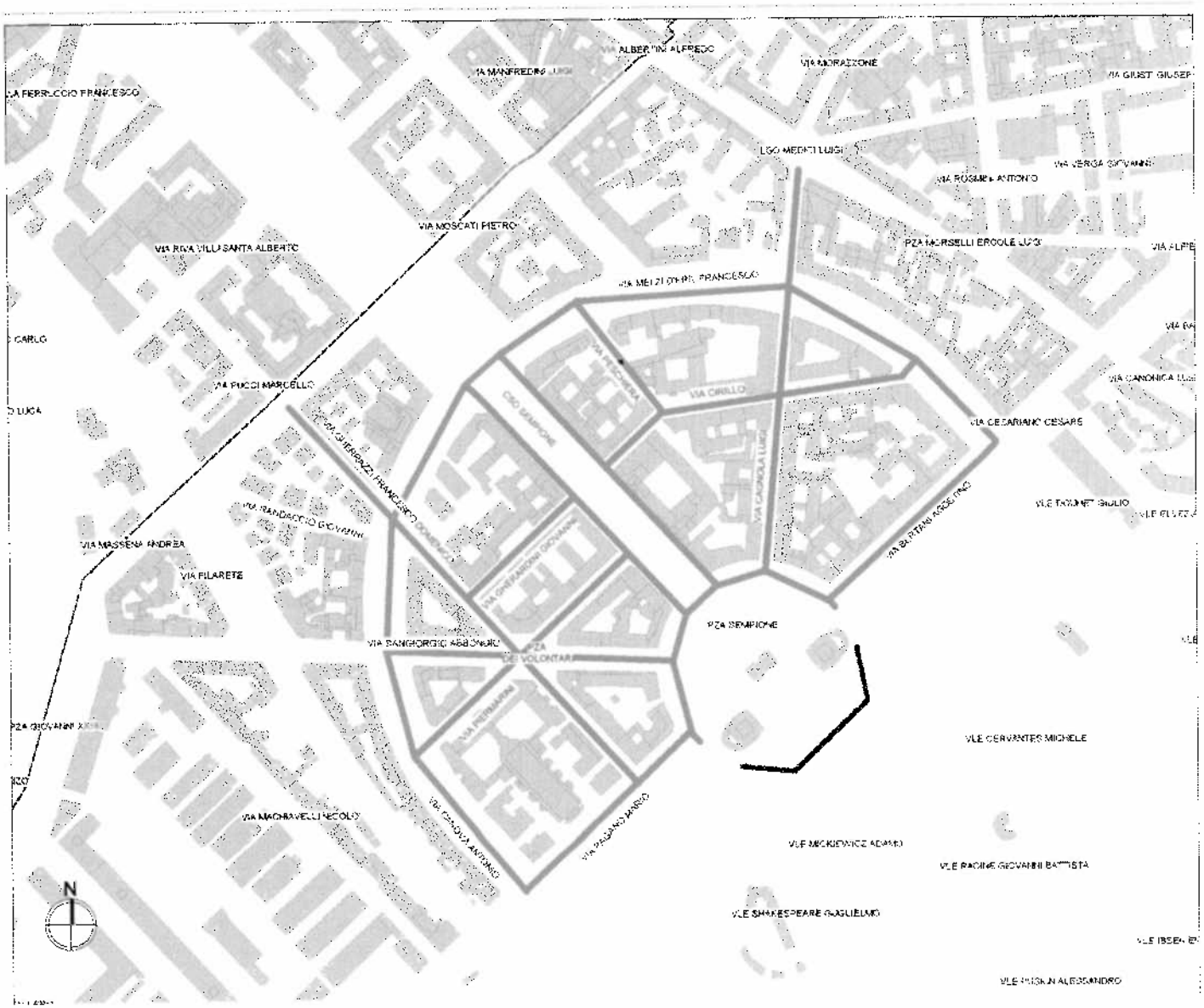

LEGENDA

	Limiti Zone Decentramento
	Vie incluse Ordinanze

MILANO – Sempione / Arco della pace